

**FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE -
ISNELLO**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL GAL HASSIN
– CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE - ISNELLO**

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio, nella sede statutaria della Fondazione, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Dott. Giuseppe Mogavero, nato a Isnello il 18/01/1954, nella sua qualità di Presidente della Fondazione su intestata, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, Codice Fiscale 96027320827, di seguito denominato "Fondazione" che rappresenta ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

E

Il Dott. Carmelo Falco, nato a Palermo il 06/08/1978 e residente a Racalmuto (AG) in Via Suor Cecilia Basarocco (prima traversa) snc, C.F. FLCCML78M06G273N – P. IVA: 03037770843;

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126 in data 10 febbraio 2022 è stato disposto di conferire al Dott. Carmelo Falco l'incarico per prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, avente ad oggetto quanto indicato nel seguito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Fondazione come sopra rappresentata, conferisce al Dott. Carmelo Falco, che accetta, l'incarico di prestazione di lavoro autonomo per le seguenti attività:

- monitoraggio di transiti esoplanetari per il programma ExoClock (Missione ARIEL-ESA);
- osservazione e misurazione astrometriche di asteroidi Main Belt, NEO – NEO CP – Comete e di asteroidi trans-nettuniani (TNO);
- osservazioni di occultazioni stellari da parte degli oggetti minori del Sistema Solare;

- sorveglianza di meteore brillanti (bolidi) tramite la camera PRISMA dell'INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica installata presso il Centro GAL Hassin;
- analisi fotometriche di stelle variabili;
- monitoraggio e fotometria di satelliti artificiali (Progetto OneWeb).
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di elettroniche e meccaniche del telescopio Galhassin Robotic Telescope 2 (GRT2) presso la Terrazza Osservativa del GAL Hassin.
- Con la postazione GRT2 in controllo remoto, raccolta e sviluppo di materiale astrofotografico e dati scientifici utili alla diffusione delle attività di ricerca del GAL Hassin.
- Disponibilità ad attività di sviluppo di progetti tecnico-scientifici utili per eventuali nuovi bandi di finanziamento per la Fondazione, ampliamento della struttura, acquisto di telescopi o di materiale tecnico-scientifico.
- Disponibilità ad attività di supporto tecnico-scientifico nelle attività di tutoraggio negli accordi di collaborazione scientifica tra enti o istituti scientifici e la Fondazione GAL Hassin, nonché, con la postazione GRT2, in presenza o in remoto, disponibilità al supporto tecnico-scientifico per attività divulgative in occasione di eventi.

Articolo 2 - NATURA DELL'INCARICO

Si tratta di forma di prestazione che ha come elemento fondamentale il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Si configura come lavoro autonomo ed esclude, di conseguenza, ogni annotazione di lavoro subordinato, vincolo orario e obbligo di esclusività.

L'attività resa non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto l'incaricato non eseguirà ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli dal Presidente della Fondazione, organizzerà il proprio lavoro con le modalità ritenute più opportune, idonee a raggiungere il risultato commissionato.

Articolo 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata con decorrenza dal 10/02/2022 e si concluderà il 31/12/2022.

Articolo 4 - MODALITÀ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incaricato, durante lo svolgimento della prestazione:

- dovrà attenersi alle indicazioni, alle direttive, ai programmi e agli obiettivi indicati dalla Fondazione all'atto dell'assunzione dell'incarico;
- avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l'obbligo di restituirla ai termine dell'incarico. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità della Fondazione, sarà cura di quest'ultima, se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni;

- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, workshop, conferenze ed eventi pubblici relativi all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- dovrà eseguire personalmente l'incarico, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari;

Articolo 5 - RISERVATEZZA

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche e i risultati di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dalla Fondazione.

Articolo 6 - COMPENSO

Il compenso per l'incarico svolto viene determinato in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e I.V.A.

L'incaricato dichiara che il compenso stabilito è complessivo e comprensivo di ogni sua pretesa e di impegnarsi, pertanto, a non avanzare alcuna richiesta presente o futura.

Sono a carico della Fondazione le spese di trasferte autorizzate, se e in quanto documentate, e quant'altro risulti necessario per eseguire il lavoro.

Articolo 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La liquidazione avverrà con cadenza quadrimestrale a seguito di presentazione di relazione sulle attività svolte e la corresponsione degli importi sopra indicati avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare Fattura intestata alla Fondazione GAL Hassin.

Articolo 8 - RISOLUZIONE

L'incarico è risolto di diritto nei seguenti casi:

- 1) per reiterata violazione degli obblighi di riservatezza;
- 2) per danneggiamento o furto di beni/risorse strumentali della Fondazione, concessi in uso o messe a disposizione dell'incaricato;
- 3) per inosservanza, da parte dell'incaricato degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso.



In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità, per le parti, di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora la Fondazione, in qualità di committente, intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di rimuovere, se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali, nel termine espressamente indicato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto, senza bisogno di altre formalità.

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta all'incaricato il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente concluse.



Articolo 9 – RECESSO

Il recesso dall'incarico da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni validamente concluse.

Articolo 10 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine di trenta giorni, verranno deferite da una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Fondazione, uno designato dall'incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita.

Articolo 11 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'incaricato autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003.

Articolo 12 - SPESE

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese relative al presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, se e in quanto dovute.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

La Fondazione
Dott. Giuseppe Mogavero



L'incaricato
Dott. Carmelo Faleo

